



***Modello di Organizzazione e Gestione di
Cermec S.p.A.***

***D.Lgs. 231/2001
(Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni, anche
prive di personalità giuridica)***



Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.

ModGen - Rev 1

Del. Cda 12 del 18/12/2009

Pagina 2 di 29

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1 – CERMEC S.P.A.	5
CAPITOLO 2 – GLI OBIETTIVI DI CERMEC S.P.A.	7
CAPITOLO 3 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	9
CAPITOLO 4 – IL MODELLO ED IL CODICE ETICO	13
CAPITOLO 5 – I DESTINATARI DEL MODELLO	15
CAPITOLO 6 – IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	16
Descrizione del quadro normativo	16
Le fattispecie di reato	16
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1. D.Lgs. 231/2001):	17
Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001):	18
Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001):	18
Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quarter.1 D.Lgs. 231/2001):	18
Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001):	18
Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001):	19
Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001):	19
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001):	19
Reati informatici (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001):	19
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001):	19
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies):	20
L'esenzione dalla responsabilità	21
L'Organismo di Vigilanza	22
Il sistema sanzionatorio	24
I delitti tentati	26
Le vicende modificative dell'Ente	26
- Trasformazione dell'Ente	26
- Fusione dell'Ente	26
- Scissione dell'Ente	26
- Cessione di azienda	27
Procedimento di accertamento dell'illecito	27
I gruppi societari	27
CAPITOLO 7 – FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	29



Introduzione

L'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 ha conferito delega al Governo di adottare un sistema normativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società.

Tale disciplina è stata regolamentata con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "D.Lgs. 231/2001"), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", che ha introdotto in Italia per la prima volta, in vista della futura creazione di un diritto penale europeo dell'economia, la responsabilità amministrativa degli enti, quale conseguenza di alcuni reati commessi da esponenti aziendali, apicali e subordinati, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto criminoso.

Sino all'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, il sistema penale era governato dal principio della responsabilità penale personale, che lasciava indenni gli enti da qualunque conseguenza sanzionatoria, fatta eccezione per l'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. L'ente, inoltre, poteva essere obbligato al pagamento di multe o ammende solo in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto.

Il D.Lgs. 231/2001, invece, introduce nell'ordinamento una nuova figura di responsabilità delle persone "non fisiche", definita dal legislatore come "amministrativa", al fine di evitare contrasti con l'art. 27 della Costituzione, relativo al principio della responsabilità penale personale.

Sfruttando la tecnica della novellazione per tranches successive, la normativa individua un catalogo di reati molto ampio, destinato ad essere implementato anche in futuro; infatti, mentre nella sua stesura originaria riguardava solo quelli in danno dello Stato e quelli di corruzione e concussione, oggi, per effetto di successive integrazioni, l'elenco dei reati, oltre a quelli già menzionati, contempla:

- i reati societari;
- l'abuso di mercato;
- la falsità di moneta;
- i delitti contro la personalità individuale;
- i delitti con finalità terroristiche e sovversive;
- i delitti informatici;
- i delitti di criminalità organizzata;
- i delitti contro l'industria;
- i reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- i reati di riciclaggio;
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- il delitto di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Uno degli aspetti più innovativi del D.Lgs. 231/2001 è rappresentato dal sistema sanzionatorio. In particolare, le pene introdotte dalla nuova disciplina sono principalmente:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

La vera importante novità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 è racchiusa negli articoli 6 e 7 che prevedono la possibilità dell'esonero della responsabilità amministrativa dell'ente (diretta, propria, autonoma e non solidale con l'autore del reato), qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente



Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.

ModGen - Rev 1

Del. Cda 12 del 18/12/2009

Pagina 4 di 29

attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione degli illeciti penali sopradescritti.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il beneficio dell'esimente dalla responsabilità penale si ottiene mediante l'adozione di un modello confezionato dopo aver adeguatamente svolto le seguenti attività:

- individuare le attività dell'ente nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati (c.d. "mappatura dei rischi");
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del sistema di programmazione e controllo organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel sistema di programmazione e controllo organizzativo.



CAPITOLO 1 – Cermec S.p.A.

1.1. Cermec S.p.A è una società a totale partecipazione pubblica in cui convergono i Comuni di Carrara e di Massa e la Provincia di Massa-Carrara.

L'azienda nasce nel 1961 come consorzio pubblico ("Consorzio per la eliminazione dei rifiuti di Massa e Carrara"), per controllare l'attività di smaltimento dei rifiuti; negli anni '80 viene costruito un impianto dedicato, su un territorio occupato da un inceneritore e da una discarica, adeguatamente bonificata.

L'impianto, nato inizialmente come centro di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) indifferenziati che venivano e vengono ancora selezionati meccanicamente estraendone una frazione secca e una frazione umida che viene compostata e stabilizzata, è stato avviato negli anni 1997-98, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi) e dello sviluppo della raccolta differenziata; successivamente sono state introdotte nuove linee di trattamento dei rifiuti sia secchi che organici.

Nel 2001 il consorzio Cermec è stato trasformato in società di capitali per rispondere ai nuovi dettami di legge; nella ragione sociale il precedente riferimento all' "eliminazione rifiuti" si sostituisce con la denominazione "ecologie e risorse", in linea con la valorizzazione dei materiali di scarto e la ricerca dello sviluppo sostenibile che si concretizzano nella salvaguardia delle risorse utilizzate dall'uomo.

Già nel 2000 hanno preso avvio i lavori di rifunionalizzazione dell'impianto principale, per adeguarlo alle nuove esigenze della collettività; esso è stato completato e messo in funzione nel corso dell'anno 2005.

L'impianto è suddiviso in tre linee di trattamento: la linea che riceve i rifiuti indifferenziati con successiva separazione e diverso trattamento della frazione secca e di quella umida (dalla quale si ottiene il "compost grigio" da utilizzare per ripristini ambientali o coperture giornaliere di discariche); la linea che tratta i rifiuti raccolti in modo differenziato, dai quali si ottiene l'ammendante compostato misto ("compost di qualità" da utilizzare come fertilizzante in agricoltura); e la linea che raccoglie e lavora solo i rifiuti di origine vegetale, come sfalci e potature, dai quali si ottiene l'ammendante compostato verde (utilizzato come quello misto soprattutto in agricoltura ma con una minore carica organica).

Per quanto concerne la carta e la plastica, invece, Cermec S.p.A. è una piattaforma ecologica, dove il materiale viene selezionato, pulito, pressato, imballato e commercializzato dall'azienda attraverso la cessione ai "consorzi di filiera" o venduto ad esempio a cartiere nazionali.

Il fatturato che l'azienda realizza è così legato agli introiti derivanti dai rifiuti in entrata conferiti nell'impianto, dalla vendita del compost di qualità nonché alla vendita alle varie filiere di recupero delle frazioni secche trattate.

1.2 Nel 2003 Cermec S.p.A. partecipa alla costituzione della società ErreErre - Recupero risorse S.p.A., società mista pubblico - privata partecipata al 51% da Cermec S.p.A., al fine di dotare il territorio di un nuovo strumento capace di rendere possibile la chiusura del ciclo di rifiuti solidi urbani e offrire un servizio aggiuntivo alle aziende locali.

1.3 La "mission" di Cermec S.p.A. rappresenta l'orientamento finale verso gli obiettivi di fondo, espressione delle ragioni di ciascuna azienda. In coerenza con i valori dichiarati, la missione coniuga valenze tipicamente merceologiche con quelle di contributo alla collettività, in termini di accrescimento del benessere, della qualità della vita e dell'integrazione sociale.

"Accettiamo rifiuti per trasformarli in risorse", questa è la missione di Cermec S.p.A.: trovare soluzioni per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani in grado di tutelare l'ambiente e di garantire ai cittadini un servizio efficiente ed economico.



Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.

ModGen - Rev 1

Del. Cda 12 del 18/12/2009

Pagina 6 di 29

Le raccolte differenziate, il compostaggio e la valorizzazione delle frazioni secche sono solamente alcuni dei principali campi di intervento e di sviluppo dell'azienda. Si ricorda infatti che Cermec S.p.A. è anche produttore di un apprezzato fertilizzante, il compost, prodotto dagli sfalci e dalle potature nonché dalla frazione organica dei rifiuti domestici, che appartiene alla categoria degli ammendanti, sostanze in grado di restituire la naturale fertilità al terreno e con utilizzo sempre più vasto dell'agricoltura biologica.

Accanto a questi obiettivi, la Società si propone, per il futuro, di eccellere nel servizio di smaltimento dei rifiuti, per accrescere la fiducia e la considerazione della collettività e per essere protagonista nello sviluppo dell'economia e del territorio.

La Società si propone altresì di sviluppare la capacità di ascolto, la motivazione e la professionalità dei dipendenti.

In questo si consolida il fine ultimo: divenire un'impresa sociale per diffondere all'interno e all'esterno i principi di responsabilità e la cultura della tutela ambientale.

Gli sforzi compiuti da Cermec S.p.A. verso sentieri di crescita e di sviluppo sono stati canalizzati e resi possibili grazie alla conformità ai seguenti principi guida e valori:

Trasparenza:

perché ogni categoria di portatore di interessi abbia chiara comprensione e facile accesso alle scelte strategiche, alle azioni e ai principi intrapresi da Cermec S.p.A.;

Coinvolgimento e ascolto:

perché la condivisione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti, garantita da un adeguato flusso di informazioni, interno ed esterno, e la consultazione dei soggetti di volta in volta coinvolti consentano una maggiore accettabilità sociale, la legittimazione dell'operato e un più facile raggiungimento dei risultati economici e sociali.

Condivisione:

perché Cermec S.p.A. si impegni a costruire una relazione con la collettività improntata alla correttezza, alla completezza e alla puntualità informativa.

Continuità:

perché il monitoraggio continuo delle esigenze degli interlocutori è indispensabile per formulare risposte adeguate in un processo di crescita continua e di miglioramento della produzione ed erogazione dei servizi.

Efficienza:

perché occorre soddisfare le istanze dei cittadini in modo immediato, trasparente ed appropriato.

Equità ed imparzialità:

perché l'offerta dei servizi avvenga in modo indiscriminato su tutto il territorio.

Responsabilità sociale:

perché Cermec S.p.A. contribuisca a creare un ambiente di lavoro consono alle esigenze di ciascun individuo.

Tutela ambientale:

perché la qualità della vita dipende dalla salvaguardia del patrimonio naturale ed ambientale e dall'ottimizzazione dell'uso delle risorse.



CAPITOLO 2 – Gli obiettivi di Cermec S.p.A.

2.1 Cermec S.p.A. (di seguito anche “la Società”), sensibile ai principi della responsabilità sociale, dell’efficienza e della trasparenza nello svolgimento dell’attività aziendale, ha ritenuto opportuno procedere all’attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Al di là di quanto prescritto dal Decreto che indica il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, l’iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, sia al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle attività aziendali, sia per prevenire ogni rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001. In ultima analisi, Cermec S.p.A. ritiene che l’adozione di tale Modello vada a tutela delle aspettative dei propri azionisti, del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, dell’immagine propria e della società controllata e soprattutto della collettività.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione di Cermec S.p.A. ha ritenuto necessario affidare all’Avvocato Francesca Bianchi ed all’Avvocato Barbara Marascio, entrambe con studio in Milano, Via Santa Tecla 4 l’incarico di predisporre un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, unitamente ad un Codice Etico; inoltre, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Società affiderà a professionisti esperti nelle aree giuridico-aziendalistiche l’incarico di assumere le funzioni di membri dell’“Organismo di Vigilanza”, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.

2.3 Nella predisposizione del presente Modello è stato tenuto conto, oltre che delle prescrizioni del Decreto, altresì delle Linee Guida formulate da Confindustria e delle recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia.

In particolare, Confindustria ha di recente elaborato la revisione delle proprie “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”, da cui si possono evincere le due fasi principali in cui tale sistema deve articolarsi:

a) l’**identificazione dei rischi**: ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/2001;

b) la **progettazione del sistema di controllo** (c.d. **protocolli** per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente), ossia la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Seguendo tale Linee, la progettazione di un sistema di controllo deve articolarsi, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, in tali elementi:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- sistema di monitoraggio della sicurezza.

Gli elementi del sistema di controllo devono essere uniformati ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;



Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.

ModGen - Rev 1

Del. Cda 12 del 18/12/2009

Pagina 8 di 29

- applicazione del principio di separazione delle funzioni (per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità d'azione;
 - obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Nella redazione del presente Modello si é avuto riguardo alla realtà concreta di Cermec S.p.A., della sua struttura organizzativa, dell'oggetto sociale e del territorio in cui opera; per tale motivo possono emergere alcune difformità rispetto alle Linee Guida di Confindustria, come sopra esemplificate e che, per loro natura, hanno carattere generale.

2.4 Il presente Modello si ispira altresì ai principi estratti dagli orientamenti giurisprudenziali formati in materia, con particolare riguardo a quegli aspetti che la giurisprudenza evidenzia come essenziali per l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati-presupposto:

- l'effettiva autonomia e indipendenza concreta dell'Organismo di Vigilanza;
- l'analiticità nell'individuazione delle aree a rischio;
- la previsione di specifici protocolli diretti a scandire le diverse fasi di formazione e attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'introduzione di un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli.



CAPITOLO 3 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

3.1. La decisione di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si propone di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto di Cermec S.p.A., affinché nell'espletamento delle proprie attività assumano comportamenti idonei a prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto.

L'obiettivo principale è di elaborare un sistema organico di protocolli interni aziendali e attività di controllo, volto a prevenire la realizzazione di condotte idonee ad integrare i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001.

Attraverso l'individuazione delle aree sensibili e la procedimentalizzazione delle attività esposte al rischio di reato, si intende:

- determinare una piena consapevolezza in tutti gli esponenti aziendali di Cermec S.p.A. di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata, in quanto sempre contraria agli interessi della Società anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi, monitorando costantemente l'attività aziendale.

I punti cardine del Modello sono costituiti:

- dalla mappatura delle "attività sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- dall'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione del Modello;
- dalla verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- dal rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero "processo";
- dal rispetto dei limiti dei poteri delegati;
- dalla verifica del funzionamento e del rispetto del Modello, in vista del suo aggiornamento;
- dalla diffusione e dal coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'osservanza del Codice Etico, dei Protocolli e delle politiche aziendali.

3.2. Il presente Modello è articolato in una "Parte Generale" e in una "Parte Speciale," a sua volta suddivisa in Protocolli collegati alle diverse tipologie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

La funzione della Parte Generale è quella di definire, nel complesso, un sistema organico di disposizioni normative interne aziendali finalizzato a prevenire la commissione dei reati-presupposto.

La Parte Generale si articola come segue:

- Introduzione
- Cermec S.p.A.
- Gli obiettivi di Cermec S.p.A.
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- Il Modello ed il Codice Etico

	<h1>Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.</h1>	ModGen - Rev 1
		Del. Cda 12 del 18/12/2009
		Pagina 10 di 29

- I destinatari del Modello
- Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Formazione e comunicazione
- Mappatura del rischio
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- Sistema disciplinare di Cermec S.p.A.
- Regolamento per il reclutamento del personale
- Regolamento per la gestione dei flussi monetari e relativo allegato sulla disciplina delle trasferte
- Codice Etico

La funzione della Parte Speciale è quella di definire, per ogni fattispecie di reato, comportamenti generali e protocolli specifici finalizzati a prevenire la commissione dei reati – presupposto. La Parte Speciale è articolata come segue:

- Protocollo 1: Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25 del D.Lgs. 231/2001);
- Protocollo 2: Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001);
- Protocollo 3: Reati informatici (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001);
- Protocollo 4: Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- Protocollo 5: reati di riciclaggio, ricettazione e reimpiego di beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);
- Protocollo 6: Altri reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di Cermec S.p.A. ha deliberato l'istituzione di un Organismo di Vigilanza con l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Consiglio di Amministrazione conseguentemente procede a nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle regole del presente Modello.

Il Modello entra in vigore all'atto della nomina dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 Ai fini della redazione ed implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la metodologia adottata si è articolata nelle seguenti fasi:

- Raccolta e analisi della documentazione;
- *As is analysis*;
- Identificazione delle attività a rischio (*Risk analysis*);
- *Gap analysis*;
- Definizione di protocolli e procedure;
- Definizione di idonei strumenti di controllo;
- Redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Struttura e regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza.

a) Raccolta e analisi della documentazione



Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.

ModGen - Rev 1

Del. Cda 12 del 18/12/2009

Pagina 11 di 29

In questa fase si è proceduto in via preliminare all'acquisizione di tutti i dati e di tutte le informazioni attinenti il sistema organizzativo della Società ed in particolare: lo Statuto; l'organigramma e il mansionario; le deleghe e le procure; i regolamenti operativi e le procedure formalizzate; il sistema sanzionatorio esistente; la contrattualistica rilevante; i manuali operativi; la rilevazione e l'analisi di precedenti lavori di *risk assessment*.

b) As is analysis

L'attività in questa fase è stata finalizzata ad analizzare, tramite interviste e questionari sottoposti ai responsabili di ciascuna area di appartenenza, ogni singola area aziendale, allo scopo di individuare le mansioni, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di possibili rischi di commissione dei reati - presupposto. Il procedimento si è sviluppato nell'esame della documentazione della Società, come sopra indicata. I risultati delle interviste e dell'analisi sono stati documentati con analitiche verbalizzazioni, controfirmate dagli intervistati, che sono messe a disposizione dell'OdV.

c) Risk analysis

L'attività è consistita nell'individuazione delle aree a rischio e delle possibili modalità di commissione di ciascun reato, attuata mediante l'analisi della procedimentalizzazione delle attività e dei processi decisionali, delle procedure operative, delle caratteristiche organizzative, dei concreti controlli esistenti, idonei a presidiare il rischio individuato. Viene altresì considerata la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza e lo Statuto.

d) Gap analysis

L'analisi è consistita nel confrontare la situazione di rischio e dei relativi presidi con le esigenze e i requisiti imposti dal D.lgs. 231/01, al fine di individuare le carenze del sistema esistente e selezionare gli interventi idonei a prevenire in concreto i reati. Al termine di tale fase vi è stato un confronto sui risultati raggiunti con la Direzione, al fine di confermare la mappatura dei rischi e verificare la necessità di eventuali modifiche; la stessa Direzione ha contribuito ad identificare gli interventi più idonei a prevenire in concreto le individuate ipotesi di rischio - reato.

e) Definizione di Regolamenti e Protocolli

L'attività è consistita ad elaborare una serie di Protocolli, intesi come sistema di regole (linee guida, procedure, limitazioni di poteri, sistemi di verifica e controllo) dirette ad eliminare il profilo di rischio di commissione dei reati individuati, istituendo controlli e rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde risalire alla funzione ed alla motivazione che ha guidato la decisione.

I protocolli sono stati raffrontati con il sistema di deleghe già esistenti, al fine di renderli compatibili con i processi decisionali già disciplinati; inoltre, i Protocolli sono stati sottoposti all'esame dei Responsabili delle singole funzioni aziendali a rischio, per la loro valutazione e approvazione.

L'insieme dei Protocolli è stato infine integrato con il Codice Etico sulla base dei principi di sana, trasparente e corretta gestione dell'attività.

f) Definizione del sistema sanzionatorio

L'attività è consistita nella valutazione del sistema disciplinare (nei confronti di lavoratori subordinati, dirigenti) già esistente al fine di introdurre un sistema disciplinare (comunque conforme alla normativa lavoristica esistente nonché ai contratti collettivi di categoria) idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e nei Protocolli.



Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.

ModGen - Rev 1

Del. Cda 12 del 18/12/2009

Pagina 12 di 29

g) Redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

In questa fase è stato predisposto un documento composto da una Parte Generale, volto ad illustrare le finalità ed i contenuti del D.Lgs. 231/01 e delle principali norme di riferimento, le caratteristiche e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi, l'attività di formazione e di informazione, il Regolamento per la gestione dei flussi monetari, il sistema disciplinare e il Codice Etico, e di una Parte Speciale, che contiene l'individuazione delle attività a rischio in relazione a ciascuna categoria di reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/01, la definizione dei Protocolli e le regole di comportamento, con il supporto delle procedure di lavoro già presenti in azienda (Sistema di Gestione Integrato Aziendale).

h) Struttura e regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza

Infine è stato predisposto il Regolamento relativo al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, al quale è affidato il compito di vigilare sull'osservanza e sull'adeguatezza del suddetto Modello. Nella scelta della struttura dell'Organismo si terrà conto dei principi di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.



CAPITOLO 4 – Il Modello ed il Codice Etico

4.1 Lo scopo di prevenire la commissione di reati presupposto sia perseguito anche attraverso la creazione e la promozione di regole comportamentali cosiddette “etiche”.

Il Codice Etico rappresenta il principale tra i protocolli preventivi e i suoi principi, di portata generale, si integrano con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in modo da formare un corpus normativo indirizzato ad incentivare l’etica, la cultura e la trasparenza aziendale.

Allo stesso modo del Modello, le regole di condotta contenute nel Codice Etico devono essere osservate da tutti gli esponenti aziendali, intesi quali i dipendenti, i dirigenti, i consulenti e tutti coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nella realtà aziendale.

4.2 Tra le regole comportamentali più importanti si evidenziano le seguenti:

- osservare scrupolosamente la normativa interna vigente, assicurare il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e l’osservanza delle leggi;
- tenere una condotta costantemente improntata a principi di disciplina, dignità e moralità;
- fornire all’azienda, nello svolgimento della propria attività, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell’azienda stessa e le norme del C.C.N.L., oltre che osservare l’obbligo di riservatezza;
- rispettare il principio della separazione dei ruoli;
- rispettare il sistema di deleghe e procure;
- non effettuare elargizioni in denaro a favore di pubblici funzionari;
- non porre in essere pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette o indirette di vantaggi non dovuti, nonché ogni comportamento idoneo a procurare un danno ingiusto allo Stato, all’Unione Europea o ad altri enti pubblici;
- non concedere, offrire o promettere condizioni e/o vantaggi particolari che non rientrino nella normale operatività, nei servizi offerti e nelle condizioni non giustificate dal profilo socioeconomico della clientela;
- non distribuire omaggi e atti di cortesia verso i rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal presente Codice Etico e comunque salvo quelli d’uso di modico valore.
- non accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione e loro familiari che possano determinare o indurre vantaggi per l’azienda;
- non presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- non destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

4.3 Cermec S.p.A. assicura un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico. A tal fine, viene data del Codice Etico ampia diffusione all’interno dell’azienda, mediante affissione in luogo accessibile a tutti e lo stesso è messo a disposizione di qualunque interlocutore dell’impresa.

Il Codice Etico è trasmesso a tutti i soggetti interessati mediante una comunicazione, che sarà idoneamente sottoscritta; esso così come previsto dall’art. 7, comma 1, Legge n. 300/1970, viene esposto “mediante affissione in luogo accessibile a tutti”. È inoltre disponibile anche nel portale riservato ai dipendenti e nel sito web aziendale.

	Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.	ModGen - Rev 1
		Del. Cda 12 del 18/12/2009
		Pagina 14 di 29

4.4. Il Codice Etico viene sottoposto a periodiche revisioni al fine di conformarlo alla normativa legislativa di riferimento e alle vicende sempre più dinamiche dell'organizzazione aziendale.



Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.

ModGen - Rev 1

Del. Cda 12 del 18/12/2009

Pagina 15 di 29

CAPITOLO 5 – I destinatari del Modello

5.1 Le norme comportamentali e procedurali contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono rivolte a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione, ai dipendenti nonché a coloro che operano in nome e per conto dell'azienda pur non facendone parte o sono legati ad essa da rapporti di collaborazione.

Per assicurarne un'effettiva diffusione, Cermec S.p.A. si impegna a comunicare il presente Modello attraverso modalità idonee.

Tutti i soggetti destinatari del modello sono tenuti a rispettarne le prescrizioni, in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza nel rispetto dei rapporti giuridici instauranti con l'azienda.

Quest'ultima, dal suo canto, condanna qualunque comportamento contrario alla legge, al Modello, al Codice Etico e ai Protocolli.

5.2 Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed i relativi allegati devono essere osservati dalle società controllate e collegate a Cermec S.p.A..

Cermec S.p.A. si impegna ad attivarsi a che tutte le società appartenenti al proprio gruppo si dotino di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.



CAPITOLO 6 – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Descrizione del quadro normativo

6.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche “il Decreto” o “il D.Lgs. 231/2001”) ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli Enti.

6.2 Tale Decreto ha dato attuazione alla Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300 che, sulla base della esperienza internazionale, associa alla responsabilità penale della persona fisica autore del reato, la responsabilità della Società considerata “*quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente*” (Relazione al progetto preliminare di riforma del Codice Penale – Grosso).

Il D.Lgs. 231/2001 non ha modificato il principio della responsabilità penale personale di cui all’art. 27 della Costituzione italiana ma ha aggiunto una nuova forma di responsabilità a carico degli Enti a quella già prevista dagli artt. 196 e 197 Codice Penale, disciplinanti la responsabilità solidale delle persone giuridiche nel pagamento delle sanzioni pecuniarie, nell’ipotesi di insolvibilità dell’autore materiale del reato.

6.3 La responsabilità amministrativa delle Società è stata introdotta partendo dall’analisi empirica delle condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, le quali, non tanto conseguono ad un’iniziativa privata della persona fisica autore materiale del fatto, quanto piuttosto derivano dalla politica aziendale e sono decise dai vertici dell’Ente medesimo.

La relazione al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la nascita di “*un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle ancor più ineludibili della massima garanzia.*”.

Il carattere peculiare di tale responsabilità si riscontra nei seguenti elementi identificativi: il carattere afflittivo delle sanzioni irrogabili a carico dell’Ente, la circostanza che tale responsabilità discende dalla commissione di un reato, l’accertamento della responsabilità nell’ambito di un procedimento penale e le garanzie proprie del processo penale.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede un sistema sanzionatorio suddiviso in sanzioni pecuniarie, che si calcolano secondo un articolato sistema di quote, fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza penale di condanna.

6.4 Secondo l’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (cosiddetti “Soggetti in posizione apicale” o “Apicali”);
- “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente” (cosiddetti “Soggetti sottoposti all’altrui direzione”).

La Società non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le fattispecie di reato



6.5 Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione, la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi, ad altre categorie di reati. Le fattispecie di reato rilevanti in base al D.Lgs. 231/2001 e sue successive integrazioni sono quelle espressamente indicate dal legislatore, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del Decreto medesimo e possono essere comprese nelle seguenti categorie:

Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):

- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 2° comma n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e la sua circostanza aggravante di cui all'art. 319 bis c.p.;
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1. D.Lgs. 231/2001):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);



- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173 bis TUF);
- falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001):

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art.270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.).

Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 D.Lgs. 231/2001):

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001):



- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater);
- pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001):

- abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 art. 184);
- manipolazione del mercato (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 art. 185).

Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590, commi 2 e 3 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Reati informatici (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001):

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001):



Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.

ModGen - Rev 1

Del. Cda 12 del 18/12/2009

Pagina 20 di 29

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies):

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 Legge 22 aprile 1941 n. 633, comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 Legge 22 aprile 1941 n. 633, comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis Legge 22 aprile 1941 n. 633, comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis legge 22 aprile 1941 n. 633, comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941 n. 633);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 22 aprile 1941 n. 633);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 22 aprile 1941 n. 633).



Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.

ModGen - Rev 1

Del. Cda 12 del 18/12/2009

Pagina 21 di 29

Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001) (È evidente il refuso quanto alla numerazione, in quanto l'art. 25-novies è già presente nel D.Lgs. 231/01, introdotto dalla L. 99/09):

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

6.6 La Legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e del 31 maggio 2001, nel tentativo di contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, in costante espansione oltre i confini di ciascuna nazione, detta alcuni criteri per identificare tali tipologie di reato.

Il reato transnazionale, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, si configura allorché sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e qualora alternativamente:

- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'esenzione dalla responsabilità

6.7 Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è la previsione, agli artt. 6 e 7, dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente abbia adottato un modello di organizzazione, di gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In caso di reato commesso dal cd. "Apicale", la Società non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo preposto.

La Relazione illustrativa del D.Lgs. 231/2001 sottolinea: *"si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."*

Nel caso di un reato commesso dai sottoposti all'altrui direzione, la società non risponde se:

- alla commissione del reato non ha contribuito (*"non è stata resa possibile"*) l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
- in ogni caso l'inosservanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

6.8 La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente dell'Ente non è sufficiente ad escludere la responsabilità essendo necessario che il Modello sia adottato ed efficacemente attuato.



Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.

ModGen - Rev 1

Del. Cda 12 del 18/12/2009

Pagina 22 di 29

Quanto all'**efficacia**, l'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevedere specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Quanto all'**effettività** del Modello, l'art. 7 comma 4 D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per espressa previsione legislativa (art. 6 comma 3 D.Lgs. 231/2001), i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati sulla base di Codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

L'Organismo di Vigilanza

6.9 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come prevista dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") interno all'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'OdV, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'ente, delle relative regole di corporate governance e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Pertanto, la struttura collegiale di siffatto organismo appare la miglior garanzia per consentire allo stesso di poter efficacemente assolvere i suoi compiti.

Ulteriore caratteristica dell'OdV è rappresentata dal fatto che i suoi membri abbiano una conoscenza approfondita dell'attività della società e che siano al contempo dotati di quell'autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la cogenza sia dell'OdV che delle sue funzioni.

6.10 Di seguito vengono evidenziate le caratteristiche dell'OdV, ineliminabili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello:

- autonomia e indipendenza, fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività e nelle scelte di gestione che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita ai componenti dell'OdV l'indipendenza gerarchica, da realizzarsi attraverso il suo inserimento quale unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'OdV, proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione, effettua un'attività di reporting direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la composizione dell'OdV e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;



Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.

ModGen - Rev 1

Del. Cda 12 del 18/12/2009

Pagina 23 di 29

- professionalità, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute;
- continuità di azione; a tal fine, l'OdV deve:
 - lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
 - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - rappresentare un referente in continuo contatto con tutto il personale della Società.

I componenti dell'OdV, nonché quelli che dovessero in futuro sostituirli, debbono possedere i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interesse e assenza di rapporti di parentela con il vertice societario. La ricorrenza e la permanenza di tali requisiti verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione sia in sede di nomina sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'OdV resterà in carica.

L'OdV eleggerà al proprio interno, alla prima seduta, il Presidente.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere appieno le proprie funzioni, lo stesso potrà avvalersi di consulenti interni ed esterni.

Al fine di consentire all'OdV la miglior conoscenza sull'attuazione del Modello, sulla sua efficacia e sul suo effettivo funzionamento, nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello stesso, è fondamentale che l'OdV operi sempre in stretto collegamento con le realtà aziendali.

L'individuazione di soggetti referenti di ciascuna funzione aziendale resta a garanzia di una più concreta e perciò efficace possibilità di attuazione del Modello, rappresentando gli stessi un effettivo anello di congiunzione operativo e informativo tra l'OdV e le singole unità operative, nell'ambito delle quali sono stati individuati i profili di rischio.

Per tutti gli altri aspetti operativi l'OdV provvederà ad autoregolamentarsi attraverso una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento.

6.11 I compiti dell'OdV sono espressamente definiti dall'art. 6 comma 1, lett. b) D.Lgs. 231/2001 come segue:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

In adempimento al primo di tali compiti, all'OdV sono affidate le seguenti attività:

- presentare al Consiglio di Amministrazione il piano annuale dell'attività da svolgersi;
- presentare al Consiglio di Amministrazione il report semestrale dell'attività espletata;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

Quanto all'aggiornamento del Modello è necessario premettere che l'adozione di eventuali modifiche dello stesso è di competenza dell'organo dirigente (Consiglio di Amministrazione) il quale appunto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) D.Lgs 231/2001, ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso. Singole modifiche o aggiornamenti dei protocolli o delle procedure operative potranno esser attuati e diffusi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'aggiornamento del Modello si traduce nelle seguenti attività:

- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento;



Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.

ModGen - Rev 1

Del. Cda 12 del 18/12/2009

Pagina 24 di 29

- predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione dei referenti delle singole funzioni aziendali;
- valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello. L'OdV dovrà pertanto anche svolgere controlli incrociati per verificare l'effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti della Società ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un budget annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione.

6.12 Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società ed al Collegio Sindacale.

Il report a siffatti organi, competenti a convocare l'Assemblea dei Soci, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori affidato, per previsione legislativa e statutaria, ai soci.

L'attività di report consiste nell'illustrare:

- lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta;
- il piano semestrale ed annuale delle verifiche predisposto per l'anno in corso.

6.13 Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai Protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il presente Modello, relativamente ad ogni evento o fatto rilevante per il rispetto ed il funzionamento dello stesso.

A tali fini, l'OdV istituisce un canale di comunicazione interna che garantisce, qualora la natura della segnalazione lo richieda, la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi nei confronti del segnalante.

L'OdV valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e a tutte le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdV valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

Il sistema sanzionatorio



6.14 Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 D.Lgs. 231/2001), attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (i reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, di cui all'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25 quater D.Lgs. 231/2001, nonché i delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001, i delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001, i delitti contro l'industria, di cui all'art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001, le pratiche di mutilazione, di cui all'art. 25 quater.1 D.Lgs. 231/2001, i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001, i reati di riciclaggio, di cui all'art. 25 octies D.Lgs. 231/2001, i delitti in materia di diritti d'autore, di cui all'art. 25 novies D.Lgs. 231/2001) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate, nei casi più gravi, in via definitiva.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione della sanzione interdittiva, che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 15 del



D.Lgs. 231/2001, in luogo dell'applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

I delitti tentati

6.15 Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra l'Ente ed i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56 comma 4 c.p.

Le vicende modificative dell'Ente

6.16 Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente stesso (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

- Trasformazione dell'Ente

Nel caso di trasformazione dell'Ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

- Fusione dell'Ente

Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

- Scissione dell'Ente

Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma.

Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.



Le sanzioni interdittive relative si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Quanto alla determinazione delle sanzioni conseguenti, se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11 comma 2 D.Lgs 231/2001, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile.

Quanto alla reiterazione del reato, nei casi di responsabilità dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20 D.Lgs. 231/2001, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli Enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. Rispetto agli Enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo citato, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'Ente scisso.

- Cessione di azienda

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. Tali disposizioni si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Procedimento di accertamento dell'illecito

6.17 La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 D.Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.”*

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore materiale del reato.

L'Ente partecipa al procedimento penale in persona del proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito in giudizio è rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 39 commi 1 e 4 D.Lgs. 231/2001.

I gruppi societari

6.18 Il D. Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i c.d. “reati presupposto” compiuti nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio da soggetti appositamente individuati dal decreto stesso. La normativa prevede che l'ente non risponda se il reato presupposto



Modello di Organizzazione e Gestione di Cermec S.p.A.

ModGen - Rev 1

Del. Cda 12 del 18/12/2009

Pagina 28 di 29

viene compiuto nell'interesse esclusivo della persona fisica o di terzi, a prescindere dal conseguimento di un vantaggio. Inoltre, l'ente non risponde nel caso in cui abbia adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire in astratto il compimento del reato. La normativa in esame parrebbe occuparsi esclusivamente di singoli enti o società: in generale, ai fini della responsabilità amministrativa, il decreto sembrerebbe considerare solo il rapporto tra ente e persona fisica operante al suo interno. Recenti casi giurisprudenziali hanno però esteso l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 nell'ambito del gruppo di società. Si pensi, per esempio, al caso in cui il reato presupposto viene posto in essere da persone fisiche appartenenti all'organizzazione della capogruppo, ma nell'interesse di una società controllata. In ipotesi simili, i giudici hanno ritenuto che l'interesse della società estranea al reato (la società controllata) non fosse un interesse di terzi, ma un interesse proprio della controllante, in quanto interesse del gruppo. In tali casi, la normativa in esame è stata quindi estesa anche alla controllante, in ragione del rapporto di gruppo.



CAPITOLO 7 – Formazione e comunicazione

7.1 Nella definizione delle modalità di comunicazione interna e formazione del personale, Cermec S.p.A. si pone l'obiettivo di poter escludere che un soggetto operante all'interno della Società o per suo conto, possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza della normativa interna aziendale. In modo particolare, i principi guida che hanno ispirato la Società nella definizione del proprio programma formativo e di comunicazione sono i seguenti:

- coinvolgere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società;
- istituire e documentare apposite sessioni formative;
- responsabilizzare il personale formato sulla necessità di tenere comportamenti conformi a quanto previsto dal Modello.

Di seguito sono indicati i soggetti destinatari dell'attività di formazione:

- componenti dell'Organo Amministrativo, dirigenti, funzionari, dipendenti e collaboratori di Cermec S.p.A.;
- neoassunti.

L'attività di formazione ed informazione avrà ad oggetto la diffusione dei contenuti del presente Modello, degli annessi Protocolli e del Codice Etico.

A seguito della delibera di approvazione ed adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Cermec S.p.A. provvederà ad organizzare incontri formativi finalizzati ad aggiornare i soggetti sopra individuati sulle tematiche per loro rilevanti.

La documentazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 è disponibile sul sito web aziendale e sulla rete Intranet.